



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione nr. 36 del Consiglio Comunale

Oggetto: ART. 174 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilaventicinque addì **ventisei** mese di **novembre** alle ore **20:05** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
DAPRA' LAURA	CONSIGLIERE	Presente
LEONARDI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
PRETTI OMAR	CONSIGLIERE	Presente
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste la Segretaria Comunale Zenunovic dott.ssa Maida.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **ANGELI FABIO, PRETTI OMAR**.

OGGETTO: ART. 174 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)*”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 all’articolo 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 che individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell’articolo 54 che “*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale*”.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm ed ii. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’Allegato 9 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed ii. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed ii. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dei programmi per la spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed ii. ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026-2027-2028.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 09.07.2025, di approvazione dello schema di D.U.P. 2026-2028.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26.11.2025, di approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2025-2027.

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 28.04.2025 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024.

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del Decreto Legislativo 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio.

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato “Risultato presunto di amministrazione” è avvenuta sulla base del comma 3 dell'articolo 187 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Composizione del risultato presunto di amministrazione”, come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014.

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato per Euro 0,00 alla parte corrente del bilancio e per Euro 0,00 alla parte straordinaria.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'articolo 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 118/2011 e relativi allegati.

Dato atto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 non è ancora stato approvato ma i provvederà poi ad adeguare il bilancio a riguardo, se necessario.

Preso atto che l'articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”

Considerato che, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2026, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale.

Richiamate e viste le relative deliberazioni:

ORGANO	N.	DATA	OGGETTO
Giunta comunale	83	26.11.2025	Servizio Acquedotto Comunale - Approvazione tariffe per l'anno 2026.
Giunta comunale	84	26.11.2025	Servizio Fognatura Comunale – Approvazione tariffe per l'anno 2026.
Consiglio Comunale	35	26.11.2025	Imposta Immobiliare Semplice - IM.I.S. - Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2026, valevole in assenza di modifica come da normativa provinciale.

Dato atto che, per quanto riguarda le entrate collegate al ciclo dei rifiuti, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Il termine TARI viene, quindi, disgiunto, in via permanente, da quello del bilancio di previsione.

Atteso che l'articolo 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015, n. 27 stabilisce che: “*A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...].*”.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, punto g) del Decreto Legislativo n. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 1 e 2) è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista, quindi, la Nota integrativa che costituisce l'Allegato n. 3.

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016, n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'articolo 9

della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2,3 del medesimo schema.

Atteso che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) prevede all'art. 1, comma 820 che: *"A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*.

Verificato che, pur in considerazione delle modifiche normative evidenziate ai precedenti paragrafi, l'Ente rispetta, negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, gli obiettivi di finanza pubblica ad oggi in vigore e verrà adeguato, se necessario, appena saranno disponibili quelli aggiornati al 2026.

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30 ottobre 2020 si è stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL di rinviare definitivamente e, quindi, non tenere la contabilità economico patrimoniale, prendendo atto che l'ente allegherà al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 232 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 172, comma 1 viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1 dell'articolo 18-bis, del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. ed ii., il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Allegato n. 4).

Dato che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 73 di data 22.10.2025, ha approvato, così come previsto dall'articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e relativi allegati, compresa la Nota integrativa;
- la comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuto deposito del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, con relativi allegati, è stata effettuata con nota prot. n. 3745 del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di contabilità;

- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con il Verbale n. 09 del 7 novembre 2025 acquisito a prot. 3898 di data 07.11.2025, così come previsto dall'articolo 210 del C.E.L. 2/2018 e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, così come previsto dagli articoli 170 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, dei relativi allegati e della Nota integrativa.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e, quindi, ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”*;
- la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione Trentino Alto-Adige e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- Il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 26 novembre 2020;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 18 febbraio 1994, in ultimo modificato con deliberazione n. 7 di data 23 marzo 2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 20 dicembre 2023 a mezzo della quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 e triennale 2024-2026, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 10 gennaio 2024 di approvazione del P.E.G. per il 2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 09 febbraio 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024-2026 – aggiornamento;
- il decreto sindacale n. 1 del 5 gennaio 2023 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Ufficio ragioneria per gli anni 2023-2024;
- il decreto sindacale n. 1 del 05.01.2023 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio finanziario per gli anni 2023 e 2024 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di approvare, per quanto esposto in premessa, il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegati n. 1 e 2) e relativi allegati, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria comunale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed ii., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

TITOLI DELL'ENTRATA	2026	2027	2028
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	-		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00		
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQ.	255.050,00	255.050,00	255.050,00
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI	150.161,02	135.000,00	120.000,00
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	388.081,19	377.200,00	377.200,00
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	58.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	334.000,00	332.600,00	332.600,00
TOTALE	1.305.292,21	1.219.850,00	1.204.850,00

TITOLI DELLA SPESA	2026	2027	2028
AVANZO E FONDI	-	-	-
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	775.568,01	757.088,98	752.250,00
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	58.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI	17.724,20	10.161,02	0,00
TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	340.000,00	332.600,00	332.600,00
TOTALE	1.305.292,21	1.219.850,00	1.204.850,00

- di approvare gli altri allegati previsti dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Allegati n. 1 e 2), nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di approvare la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2026-2028 (Allegato n. 3), nel quale si richiama la presente deliberazione, che firmata dalla Segretaria comunale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per l’anno 2026-2028 (Allegato n. 4), redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015.
5. di dare atto che l’Organo di Revisione (Allegato n. 5) si è espresso favorevolmente con il Verbale n. 09 del 7 novembre 2025, così come previsto dall’articolo 210 del C.E.L. 2/2018 e dall’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii..
6. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 174, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014.
7. di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 stato trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) con esito positivo ed il relativo stato verrà aggiornato con l’inserimento di codesto atto entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex articolo 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’articolo 227, comma 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
8. di dare atto che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà gli atti di indirizzo per il triennio 2026-2028.
9. di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell’art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.